

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 908

IN DATA 11-04-2011

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 e sue modifiche (DT 2457 del 20/08/2009, DT 1264 del 11/05/2010 e DT 3562 del 28/12/2010) per il complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Flavio CHIAVASSA, rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì .....

## Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, il Dirigente del Settore ha rilasciato a Chiavassa Michele, gestore dell’impianto localizzato in Cascina Pista Nuova 14 – Salussola, Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” con validità 10 anni dalla sua emanazione ai sensi art. 29-octies comma 6 (così come modificato dal D. Lgs. 128/2010) e comprendente le seguenti autorizzazioni:
  - o Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  - o autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DPGR n. 9/R del 18 ottobre 2002;
  - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06.
  
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 20 agosto 2009, il Dirigente del Settore ha aggiornato l’Autorizzazione a seguito di richiesta di volturazione e di modifiche non sostanziali dell’impianto, inserendo contestualmente le modifiche determinate dalle nuove disposizioni in merito alla gestione degli effluenti zootecnici.
  
- A seguito di ulteriore richiesta, con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 11 maggio 2010, il Dirigente del Settore ha nuovamente aggiornato l’Autorizzazione con le modifiche non sostanziali derivanti dall’inserimento di una linea di produzione di “suinetti a 90 gg di vita”

- In ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 3562 del 28 dicembre 2010, il Dirigente del Settore ha ulteriormente aggiornato l'Autorizzazione con le modifiche non sostanziali introdotte per l'adeguamento alle norme in materia di biosicurezza suina.

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale all'Autorizzazione oggetto dei predetti provvedimenti inoltrata dal gestore nella figura del rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano in data 8 febbraio 2011 e integrata con nota del 10/03/2011.

**Dato atto che** la richiesta riguarda 2 tipologie di modifiche:

- 1) introduzione di una nuova modalità di utilizzazione dei liquami sul terreno agricolo consistente nello spandimento e successivo interrimento tramite aratura o discatura entro la 4 ore, in sostituzione della distribuzione tramite attrezzo dotato di ancore per lo spandimento all'interno di solchi.
- 2) introduzione di un sistema di distribuzione di tipo "ombelicale", costituito da tubazione mobile collegata alle vasche di stoccaggio per lo spandimento nei terreni accorpati all'azienda agricola.

**Visto** l'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 (ex art. 10 del D. Lgs. 59 del 18/02/2005) che cita: "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. n. 14978 del 24/03/2011 questa Amministrazione ha richiesto al Comune di Salussola, al Dipartimento. A.R.P.A. di Biella e all'ASL 12 di esprimere parere in merito all'effettiva significatività delle modifiche comunicate dalla **Società agricola Fratelli Chiavassa** entro il termine del 4 aprile c.a.;
- entro il termine indicato non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Salussola né dall'ASL 12 di Biella e pertanto si intendono acquisiti i relativi assensi;
- il parere del Dipartimento A.R.P.A di Biella è pervenuto con nota ns. prot. 17147 del 4/04/11.

**Dato atto che** a richiesta del Responsabile del Dipartimento ARPA di Biella non sussistono elementi per ritenere le modifiche richieste sostanziali, purchè venga indicata nel provvedimento di aggiornamento la seguente prescrizione:

"al fine di garantire l'interrimento entro le 4 ore dallo spandimento dovrà essere garantita la presenza in loco contemporanea alle operazioni di distribuzione del liquame delle attrezzature e del personale necessario all'interrimento".

**Ritenuto**, sulla base delle richieste trasmesse dal gestore, viste le valutazioni tecniche espresse dal funzionario incaricato dell'istruttoria ed in sintonia con ARPA di Biella, che le modifiche introdotte non producano effetti negativi e significativi sull'ambiente, fermo restando la necessità di precisare attraverso l'inserimento di specifiche prescrizioni le modalità di applicazione delle modifiche stesse.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/2005.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di acquisire agli atti la modifica non sostanziale, così come identificata con le richieste ns. prot. 5866 del 8/02/2011 e 12343 del 10/03/2011 che prevedono, in sintesi:

a) introduzione di una nuova modalità di utilizzazione dei liquami sul terreno agricolo consistente nello spandimento e successivo interrimento tramite aratura o discatura entro la 4 ore, in sostituzione della distribuzione tramite attrezzo dotato di ancore per lo spandimento all'interno di solchi;

b) introduzione di un sistema di distribuzione di tipo "ombelicale", costituito da tubazione mobile collegata alle vasche di stoccaggio per lo spandimento nei terreni accorpati all'azienda agricola.

2. Di aggiornare l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, come modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 2457 del 20 agosto 2009, n. 1264 del 11 maggio 2010 e n. 3562 del 28 dicembre 2010, con la presente provvedimento.

3. Di stabilire le seguenti **prescrizioni**:

**a) il mezzo utilizzato per lo spandimento deve essere dotato di dispositivi atti allo spandimento a raso o "in bande" o, in alternativa, il piatto deviatore deve essere regolato in modo da ridurre la traiettoria di spandimento impostando una pressione di erogazione molto bassa al fine di minimizzare le perdite per aerosol;**

**b) al fine di garantire l'effettivo interrimento del liquame al terreno entro le 4 ore dallo spandimento è richiesta la contemporanea presenza, nell'area interessata dalle operazioni, delle macchine dotate di attrezzature idonee all'incorporazione al terreno del refluo (trattrice con aratro o erpice a dischi) e del personale necessario.**

4. Di fare salve tutte le prescrizioni già contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. 3126 del 21 settembre 2007, n. 2457 del 20 agosto 2009, n. 1264 del 11 maggio 2010 e n. 3562 del 28 dicembre 2010.

5. Di stabilire che per le attività oggetto del presente provvedimento il gestore deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

6. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

7. Di stabilire che la presente determinazione, unitamente all'autorizzazione originale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 e alle modifiche di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2457 del 20 agosto 2009, n. 1264 del 11 maggio 2010 e n. 3562 del 28 dicembre 2010, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

8. Di inviare copia del provvedimento finale al Comune di Salussola e agli Enti interessati ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 quater comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al

.....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

**Il Segretario Generale**

.....

.....

